

A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani

Regolamento della Sezione di Mondovì (CN)



DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – COSTITUZIONE E SCOPI

La Sezione A.R.I. di Mondovì fu costituita il 16/12/1982 in base agli articoli 50 e 52 dello Statuto Sociale A.R.I., approvato dal D.P.R. 24 novembre 1977 N.1105, conformemente a quanto previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto e del Regolamento del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta. La Sezione ha lo scopo di cooperare con la Sede Centrale ed il Comitato Regionale per il maggior sviluppo dell'Associazione e per il miglior conseguimento degli scopi di cui all'Art. 3 dello Statuto Sociale A.R.I..

Art. 2 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Sezione è costituito da qualsiasi bene esistente alla data dell'approvazione del presente regolamento e risultante dal libro inventario ed ogni altro eventuale d'acquisirsi in prosieguo di tempo.

Art. 3 – AMMISSIONE E QUOTA

Per ottenere l'ammissione a Socio devono essere esperite le formalità di cui all' Art. 9 dello Statuto A.R.I., la domanda deve essere accompagnata dal versamento alla Segreteria Generale della quota sociale annualmente fissata e resa nota ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il versamento della quota sociale annua deve essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente. A partire da tale data e fino alla data dell'avvenuto pagamento, al Socio non in regola verranno sospesi tutti i diritti sociali così come previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto. I Soci juniores sono tenuti al pagamento di metà della quota associativa stabilita per i Soci effettivi, così pure si procederà per i Soci familiari; i Soci onorari sono esenti dal pagamento della quota associativa.

Art. 4 – DIRITTI DEI SOCI

I Soci della Sezione A.R.I. in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto:

- a prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee di Sezione che nei Referendum (solo Soci effettivi);
- ad usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale dell' A.R.I.;
- ad utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di proprietà della Sezione secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
- a prendere parte alle attività della Sezione;
- di proporre reclamo attraverso il Consiglio Direttivo di Sezione contro l'ammissione di un Socio o contro la permanenza nell'Associazione di una persona che si ritenga priva dei requisiti necessari o compia atti incompatibili con i fini perseguiti dall'A.R.I..

Art. 5 – RECESSO ED ESCLUSIONE

Il recesso e l'esclusione del Socio avvengono ai sensi dell'Art. 12 lettera a) e b) dello Statuto A.R.I. e comportano automaticamente il recesso e l'esclusione anche dalla Sezione A.R.I. di appartenenza.

ORDINAMENTO

TITOLO I – ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 6 – ORGANI

Sono organi della Sezione:

- a) l'Assemblea della Sezione;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Sindaco effettivo.

CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 7 – COMPOSIZIONE

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie. Sono composte da tutti i Soci effettivi A.R.I. iscritti alla Sezione, in regola con il pagamento della quota associativa annua e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al precedente Art. 4, dai Soci juniores e dai Soci onorari, che però non possono prendere parte alle votazioni (Art. 7 e 8 dello Statuto Sociale).

Art. 8 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata una volta all'anno entro il 28 febbraio, e negli anni dispari, contemporaneamente devono avvenire le elezioni.

Art. 9 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria sarà convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Sindaco lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno metà degli iscritti alla Sezione in regola con il pagamento delle quote associative ed in pieno godimento di tutti i diritti di cui all'Art. 4. In tal caso il Consiglio Direttivo deve pubblicarne la convocazione entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta.

Art. 10 – FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE

Il luogo, la data e l'ora della convocazione dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, verranno comunicati a cura della Segreteria, su incarico del Presidente, assieme all'O.d.G. con preavviso di almeno 30 giorni, ed affissione all'Albo di Sezione. L'elenco ufficiale aggiornato dei Soci iscritti è esposto nei locali della Sezione e sul sito internet <http://www.dcia.it/Sezione> a disposizione dei Soci stessi e delle autorità preposte per dovere d'ufficio.

Art. 11 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

All'Assemblea Ordinaria dei Soci devono essere sottoposti:

- a) la relazione del Presidente sull'andamento della Sezione;
- b) il rendiconto consuntivo dell'esercizio decorso ed il preventivo dell'esercizio dell'anno corrente.
Dai rendiconti deve risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della Sezione;
- c) l'eventuale relazione del Sindaco;
- d) gli argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo sia dal Sindaco anche a seguito di proposte o suggerimenti a loro fatti pervenire da parte dei Soci.

CAPO II – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12 – COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo di Sezione è composto da cinque membri effettivi eletti dall'Assemblea dei Soci effettivi, in regola con il pagamento della quota sociale ed aventi il godimento di tutti i diritti sociali di cui all'Art. 4. Il Consiglio Direttivo, a sua volta entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla proclamazione dei risultati, elegge fra i suoi componenti:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente;

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per un periodo non superiore a due anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo nomina anche fuori dai suoi componenti un Segretario con funzioni di tenuta della piccola cassa.

Art. 13 – ELEZIONE

L'elezione avviene in sede di Assemblea, su liste formate in base alle candidature presentate dai Soci oppure per libera scelta tra i Soci aventi diritto. L'elenco dei Soci, che godono dei diritti sociali, deve essere messo a disposizione per eventuali consultazioni (Art. 10 del presente Regolamento). Le elezioni saranno indette a cura del Sindaco, con la collaborazione della Segreteria, entro la fine di dicembre di ogni periodo biennale di gestione e si svolgeranno, di norma, nel mese di gennaio.

Le eventuali candidature potranno essere presentate per iscritto, dai Soci aventi diritto, per essere pubblicate sul sito della Sezione e in bacheca sezionale, oppure a voce prima delle elezioni in sede di Assemblea. Il Socio impossibilitato a presenziare alle elezioni, potrà nominare un altro Socio a rappresentarlo mediante delega, e il delegato potrà rappresentare un solo Socio.

Art. 14 – CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 90 giorni. La data, l'ora della convocazione, nonché l'O.d.G. della riunione devono essere resi noti almeno quindici giorni prima mediante avviso affisso all'Albo di Sezione, oppure via posta elettronica. Il Sindaco potrà partecipare alla riunione senza diritto di voto. In caso di urgenza il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare telefonicamente i Consiglieri ed il Sindaco, con un preavviso di almeno 24 ore. Tutti i Soci possono assistere, come uditori, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza aver diritto di parola o di voto. In casi particolari, quali situazioni in cui occorre discutere di casi inerenti persone, sarà facoltà del Consiglio Direttivo, proseguire la riunione a porte chiuse oppure effettuare la Riunione per via telematica.

Art. 15 – POTERI

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che, per Legge o per Statuto A.R.I., non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci. In particolare il Consiglio Direttivo esprime il parere sull'ammissione degli aspiranti Soci A.R.I., la cui domanda di ammissione dovrà essere affissa nella bacheca della Sezione per 15 giorni per consentire ai Soci di esprimere eventuali osservazioni. E' facoltà del Consiglio Direttivo avvalersi di Manager per lo svolgimento delle attività sociali e si curerà che gli stessi attuino i programmi concordati provvedendo alla loro sostituzione in caso di inadempienza. I vari Manager potranno avvalersi dell'opera di collaboratori, al fine di poter svolgere i compiti a loro assegnati, scegliendoli tra i Soci ritenuti maggiormente idonei.

Art. 16 – VALIDITA' DELLE ADUNANZE

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno tre membri; nessuna adunanza sarà valida se non sarà presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le Delibere saranno valide se prese a maggioranza assoluta dei voti (metà + 1 degli aventi diritto al voto); in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 17 – ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI

In caso di dimissioni o assenza ingiustificata, ripetuta tre volte in un anno, o per motivi che hanno portato alla perdita dei diritti radiantistici, o per la radiazione di associato all' A.R.I., sia in forma temporanea che definitiva e per ogni altro motivo in contrasto o comunque incompatibile con l'incarico attribuitogli dall'Assemblea Generale dei Soci, il Consigliere decade ed il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti. Tale norma si applica a tutto il Consiglio Direttivo nella consistenza stabilita dei suoi membri, ciò per non determinare vuoti di gestione nel corso del biennio.

CAPO III – LIBRI SOCIALI

Art. 18 – VERBALI

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto Verbale con l'indicazione della data in cui sono state prese delle deliberazioni. I Verbali con le Delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci devono essere affisse nella bacheca della Sezione per un periodo di almeno 30 giorni.

Art. 19 – LIBRO INVENTARIO

La Sezione, oltre a quanto disposto dal precedente Art.18, deve tenere:

- a) il Giornale di Cassa, redatto dal Segretario/Cassiere, con la registrazione cronologica delle operazioni di entrata e di uscita di denaro, con indicazione singola di ogni operazione contabile. A giustificazione delle spese devono essere conservati gli originali dei relativi documenti (lettere, telegrammi, fatture, ricevute, note, ecc.).
- b) il Libro inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Sezione.
- c) l'elenco dei Soci in forma cartacea, appeso in bacheca di Sezione e pubblicato sul sito della Sezione <http://www.dcia.it/Sezione>

CAPO IV – IL SINDACO

Art. 20 – ELEZIONI

La Sezione si avvale della presenza di un Sindaco effettivo, più un Sindaco supplente, eletti durante l'Assemblea dei Soci effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali ed aventi il pieno godimento dei diritti sociali. Le elezioni del Sindaco avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo. E' compito del Sindaco, con la collaborazione della Segreteria, curare le procedure per indire le elezioni prima della scadenza del mandato.

Art. – 21 POTERI

Il Sindaco esercita il controllo generale sull'amministrazione della Sezione e sulla gestione sociale, nonché sulle votazioni. In particolare cura l'organizzazione delle elezioni, con la collaborazione della Segreteria, nonché lo scrutinio dei voti per il quale può farsi assistere da uno o più soci da lui scelti.

Art. 22 – VACANZA DEL SINDACO

In caso di vacanza del Sindaco, subentra il Sindaco Supplente che diviene Effettivo, e viene nominato Sindaco Supplente il candidato immediatamente successivo nelle graduatorie formatesi al momento dell'elezione. Nel caso che due o più Soci abbiano lo stesso posto nella suddetta graduatoria, viene nominato il Socio Effettivo più anziano di età. In assenza di candidati aventi diritto alla sostituzione, il Sindaco indice una Assemblea Straordinaria nella quale si procede all'elezione del Sindaco mancante con votazione a scrutinio segreto. Il Sindaco così nominato od eletto rimane in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 23 – GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono prestate gratuitamente, salvo il rimborso spese per incarichi speciali. Per regolarità amministrativa ogni rimborso spese dovrà essere suffragato da relativa quietanza. I rimborsi di importi superiori a Euro 50,00 dovranno avere il benestare del Consiglio Direttivo, e la ricevuta deve recare la firma del Segretario e deve essere sottoscritta dall'interessato.

CAPO V – VOTAZIONI E DELIBERE

Art. 24 – VOTAZIONE E DELIBERE

Le votazioni avvengono durante le Assemblee.

Art. 25 – VOTAZIONI

Un'apposita scheda verrà distribuita, sotto il controllo del Sindaco, a tutti i Soci aventi il pieno godimento dei diritti sociali ed in regola con il pagamento della quota sociale, per:

- 1) la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, del Sindaco e del Sindaco Supplente;
- 2) lo scioglimento della Sezione;
- 3) l'adozione di provvedimenti di vitale importanza per la Sezione.

Per garantire la regolarità delle votazioni, il Sindaco stabilisce la modalità di compilazione della scheda e ne dispone la distribuzione tramite la Segreteria ai Soci.

Art. 26 – SCRUTINIO

Il Sindaco controlla le operazioni di scrutinio, assistito dal Sindaco Supplente e da uno o più Soci effettivi. Di ogni scrutinio deve essere redatto un Verbale, firmato dal Sindaco e dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 27 – PERCENTUALE VOTANTI E VOTAZIONI

Per la validità dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione è valida purché non inferiore al 30% dei Soci iscritti e aventi diritto al voto. Il Socio che, per qualsiasi motivo, fosse impedito a partecipare all'Assemblea, ha facoltà di delegare per iscritto un altro Socio di sua fiducia a rappresentarlo. La delega per essere valida deve recare chiaramente le generalità del delegante e del delegato, oltre alla firma per esteso del primo sotto la parola "In fede". Il valore della delega è riferito per surrogazione alla presenza fisica del delegante e pertanto, costituisce anche idoneità nel conteggio delle presenze. Il delegato non ha però il diritto di parlare a nome del delegante, salvo il fatto che il primo non abbia accompagnato la delega con un proprio intervento scritto e sottoscritto, in tal caso, il delegato dovrà limitarsi a leggerlo e a consegnarlo al Presidente dell'Assemblea. Ciascun Socio non può ricevere più di una delega e la validità di queste ultime è sancita dal Presidente dell'Assemblea, al quale spetta di riceverle prima della apertura della discussione. Nel Verbale di seduta deve essere annotato il numero totale delle deleghe, di quelle ritenute valide e di quelle ritenute non idonee.

Art. 28 – ORGANI DELL'ASSEMBLEA

a) **Composizione.** L'Assemblea è composta dai Soci A.R.I. della Sezione in regola con il versamento della quota sociale, (art. 3 del Regolamento di Sezione).

b) **Diritto al voto.** Hanno diritto al voto i Soci, come disposto dall'art. 3 e 4 del Regolamento di Sezione.

c) **Nomina del Presidente dell'Assemblea.** Il Presidente dell'Assemblea viene nominato dalla stessa, questi si avvale della collaborazione di un Segretario, che può anche essere il Segretario della Sezione, e di un Vice Presidente da lui scelto per l'occasione tra i Soci aventi diritto al voto.

d) **attribuzione del Presidente dell'Assemblea** sono:

- 1) Leggere l'Ordine del Giorno in apertura dell'Assemblea.
- 2) Accogliere le proposte di modifica all' Ordine del Giorno in apertura di seduta e sottoporle all' approvazione dell'Assemblea.
- 3) Mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa parlare indisturbato, richiamare all'ordine il Socio che pronunci parole offensive, allontanarlo se questi persiste, richiamare all'argomento discusso o ai limiti di tempo eventualmente stabiliti per ogni intervento, curare che venga rispettato l'O.d.G. e consentire a tutti i Soci di esporre le proprie considerazioni, nell'ordine di iscrizione degli interventi.
- 4) Introdurre, commentandoli brevemente, i singoli argomenti all'O.d.G. ma, nel corso della discussione, si iscrive a parlare rispettando l'ordine di prenotazione degli interventi.
- 5) Controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario e dal Vice Presidente

e) **attribuzioni del Segretario** sono:

- 1) Conteggiare il numero dei partecipanti aventi diritto al voto, con appello nominale e conteggiandoli all'ingresso del luogo di riunione, comunicarne il risultato al Presidente della Sezione o, in sua assenza, al Vice Presidente, il quale dichiarerà aperta la seduta richiedendo all'Assemblea la nomina del Presidente della stessa.

- 2) Redigere il Verbale della seduta dell'Assemblea con gli estremi della convocazione, i risultati di tutte le votazioni, le deliberazioni adottate dall'Assemblea, l'ora effettiva di apertura e chiusura ed eventuale data ed ora di aggiornamento della seduta; provvedere al conteggio dei voti, dare lettura ove richiesto del Verbale della seduta precedente.

f) **attribuzioni del Vice Presidente** sono:

- 1) Assistere il Presidente nella conduzione dei lavori, sostituirlo in caso di momentanea assenza, annotare l'ordine di iscrizione degli interventi, provvedere separatamente dal Segretario al conteggio dei voti.

g) **svolgimento delle riunioni.** Le sedute avranno luogo, di massima, nel giorno in cui avvengono normalmente gli incontri settimanali di Sezione.

Art. 29 – VERBALE DELL'ASSEMBLEA

a) Il **Verbale dell'Assemblea dei Soci** viene redatto ed approvato al termine della riunione stessa. Tale Verbale viene firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Presidente di Sezione e dal Segretario.

b) **Votazioni:**

le votazioni in Assemblea avvengono per alzata di mano, ma se si vota su persone allora avvengono per scrutinio segreto. Esse dovranno raggiungere la maggioranza assoluta dei Soci (metà + 1 degli aventi diritto al voto). Ad ogni votante verrà consegnata una scheda da deporre nell'urna. Il Segretario ed il vice Presidente (dell'Assemblea) assistiti da due Soci con diritto di voto, volontari, accettati dall'Assemblea, procederanno allo spoglio delle schede e comunicheranno il risultato al Presidente che ne darà lettura. Questo procedimento sarà adottato anche per l'elezione del Consiglio Direttivo di Sezione.

Le Delibere saranno valide se prese a maggioranza assoluta dei voti (metà + 1 dei presenti); in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

c) **Validità delle deliberazioni:**

le deliberazioni dell'Assemblea hanno valore vincolante ed obbligatorio per tutti i Soci. Il Presidente di Sezione fa eseguire le deliberazioni, egli tuttavia può, per gravi motivi, sospenderne l'esecuzione, purché dia immediata comunicazione al C.R.P.V.A. che deciderà in modo definitivo.

d) **Chiusura della seduta:**

trattati tutti gli argomenti all'O.d.G. votato e deliberato, il Presidente comunica l'ora al Segretario e dichiara chiusa la seduta.

e) Per quanto non previsto nel presente regolamento, si intendono valide le norme del Codice Civile in materia associativa, le norme A.R.I. ed ogni altra legalmente sancita in ordine di preminenza, restando impregiudicata ogni disposizione stabilita, salvo che non sia accertato che esista contrasto alle leggi dello Stato, limitatamente però alla parte in contrasto.

Art. 30 – OBBLIGHI DEL PRESIDENTE

Il nuovo Presidente della Sezione, entro il termine massimo di 30 giorni dal risultato delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, deve darne comunicazione alla sede centrale e al Comitato Regionale, provvedere e disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.

Art. 31 – PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta la Sezione di fronte a terzi. Congiuntamente con il Segretario o altro Socio incaricato, ha la firma sugli atti contabili (assegni, bonifici, ecc.), sottoscrive gli atti sociali d'ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario; mantiene i contatti con le autorità locali, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo. Il Presidente rappresenta la Sezione in seno al Comitato Regionale insieme con il rappresentante nominato dal C.D. di Sezione.

Art. 32 – SEGRETARIO

Il Segretario è scelto dal Presidente e dal Consiglio Direttivo non necessariamente tra i consiglieri.

Compiti del Segretario sono:

a) redigere e controfirmare i Verbali delle sedute consiliari, nonché rendere esecutive le relative Delibere.

- b) Assolvere anche la qualifica di cassiere di piccola cassa con l'obbligo della tenuta dell'incarto contabile.
- c) Assistere, consigliare, collaborare e risolvere eventuali problemi connessi alle esigenze amministrative inerenti il radiantismo ed è a disposizione di ogni Socio che a lui si rivolga per chiarimenti o altro connesso con quanto sopra.
- d) Dell'operato del Segretario ne risponde il Presidente.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 – EFFICACIA OBBLIGATORIA

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli iscritti: dalla data della loro iscrizione per i nuovi iscritti e dalla data di approvazione per i Soci attuali.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento allo Statuto A.R.I. vigente, al Regolamento di Attuazione, al Regolamento del Comitato Regionale del Piemonte e Valle d'Aosta.

Copia del presente regolamento è affisso in bacheca di Sezione.

Art. 34 – SCIoglimento DELLA SEZIONE

In caso di scioglimento della Sezione, i beni risultanti da inventario, ed ogni altra voce saranno devoluti, dopo la loro liquidazione, al C.R.P.V.A. (Art. 15 regolamento di attuazione dello Statuto A.R.I.). In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell'attivo tra i Soci.

Il presente regolamento;

- 1) E' stato sottoposto ad approvato all'unanimità durante la riunione del Consiglio Direttivo di Sezione in data 24/04/2009. Si allega estratto del verbale.
- 2) E' stato sottoposto ad approvato all'unanimità durante l'Assemblea Straordinaria dei Soci della Sezione di Mondovì in data 05/06/2009. Si allega verbale.
- 3) E' approvato all'unanimità durante l'Assemblea Straordinaria dei Presidenti di Sezione del C.R.P.V.A. in data 05/07/2009. Si allega verbale.
- 4) Annulla e sostituisce i precedenti del 18/12/1982 del 15/03/1998.

Mondovì, 05 luglio 2009